REGOLAMENTO (CEE) N. 643/77 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1977

che stabilisce modalità di applicazione per il taglio e la vinificazione, nelle zone franche del territorio geografico della Comunità, di prodotti del settore vinicolo originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2842/76 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 6, e l'articolo 28, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3168/76 del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (3), ha stabilito le condizioni di taglio e di vinificazione nelle zone franche del territorio geografico della Comunità per i prodotti del settore vinicolo originari dei paesi terzi; che occorre adottare modalità di applicazione che consentano di stabilire le condizioni di controllo delle operazioni in causa, in particolare per quanto riguarda la forma delle domande e le indicazioni che devono figurare nelle medesime;

considerando che è opportuno garantire che i prodotti non vengano immessi in libera pratica e vengano effettivamente spediti verso un paese terzo in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del predetto regolamento; che a tal fine occorre prevedere la costituzione di una cauzione e un sistema di controllo doganale, tenendo conto, in particolare, delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario (4);

considerando che, per quanto riguarda la designazione dei vini ottenuti con le operazioni di cui trattasi, è opportuno rendere applicabili talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1608/76 della Commissione, del 4 giugno 1976, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3168/76 devono contenere in particolare le indicazioni seguenti:

— la data dell'operazione,

— il luogo dell'operazione,

— il tipo di operazione,

— l'origine e la descrizione dei prodotti oggetto dell'operazione,

— il volume o il peso del prodotto o dei prodotti oggetto dell'operazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla costituzione di una cauzione di 9 unità di conto per 100 kg di uve fresche o 100 litri di vino, di mosti di uve, di succhi di uve o di mosti di uve parzialmente fermentati, da utilizzare per l'operazione considerata.

3. La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro interessato.

4. Lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto ottenuto dall'operazione in causa ha lasciato come tale, salvo caso di forza maggiore, il territorio geografico della Comunità. Se un prodotto attraversa territori comunitari, la prova è quella di cui all'articolo 2.

5. Il prodotto ottenuto dall'operazione in questione deve lasciare il territorio geografico della Comunità entro 45 giorni dalla data di espletamento delle formalità doganali di esportazione. In caso contrario, la cauzione di cui al paragrafo 2 viene incamerata.

Articolo 2

1. Se, prima di lasciare il territorio geografico della Comunità, il prodotto attraversa territori comunitari diversi da quello della zona franca, la prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 2.
(3) GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 16.
(4) GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 183 dell'8. 7. 1976, pag. 1.

Comunità è addotta mediante produzione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69.

2. Fra le caselle relative alle « indicazioni speciali » che figurano sull'esemplare di controllo, devono essere riempite quelle recanti i numeri 101, 103, 104 e 106. La casella 104 è riempita cancellando la menzione « varie » e la casella n. 106 deve recare una delle menzioni seguenti :

« Vino ottenuto in una zona franca per spedizione verso un paese terzo, regolamento (CEE) n. 643/77 ».

« Vin fremstillet i en frizone med henblik på forsendelse til et tredjeland, forordning (EØF) nr. 643/77 ».

« In einer Freizone für den Versand in ein Drittland bereiteter Wein, Verordnung (EWG) Nr. 643/77 ».

« Wine produced in a free zone for consignment to a third country, Regulation (EEC) No 643/77 ».

« Vin obtenu dans une zone franche pour expédition vers un pays tiers, règlement (CEE) n° 643/77 ».

« Wijn verkregen in een vrije zone voor verzending naar derde landen, Verordening (EEG) nr. 643/77 ».

3. I prodotti sottoposti al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 304/71, per essere avviati verso una stazione di destinazione situata all'esterno del territorio geografico della Comunità, non sono soggetti alla presentazione della prova di cui al paragrafo 1.

Per l'applicazione del comma precedente, l'ufficio doganale di partenza presso il quale sono espletate le formalità doganali di spedizione provvede affinché sulla lettera di vettura internazionale sia apposta nella casella 25 una delle indicazioni di cui al paragrafo 2 e sul documento di conferimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, una delle menzioni seguenti :

« Uscita dal territorio geografico della Comunità nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 304/71 ».

« Udført fra Fællesskabets geografiske område i henhold til ordningen i forordning (EØF) nr. 304/71 ».

« Ausgang aus dem geographischen Gebiet der Gemeinschaft gemäß der Regelung der Verordnung (EWG) Nr. 304/71 ».

« Departure from the geographical territory of the Community under Regulation (EEC) No 304/71 procedure ».

« Sortie du territoire géographique de la Communauté sous le régime du règlement (CEE) n° 304/71 ».

« Verlaat het geografische grondgebied van de Gemeenschap met toepassing van de regeling van Verordening (EEG) nr. 304/71 ».

L'ufficio di partenza non può autorizzare, per il contratto di trasporto, modifiche che abbiano per effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità.

Articolo 3

1. Per l'indicazione del volume nominale del vino, prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3168/76, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, primo comma, e paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1608/76.

2. Dall'indicazione del nome o della ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche o delle associazioni di persone, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 3168/76 deve risultare l'attività professionale di dette persone o associazioni di persone ; se tale indicazione si riferisce all'imbottigliatore, essa deve essere completata con una delle espressioni seguenti : « imbottigliatore », « imbottigliato da ... » ovvero « imbottigliato per conto di ... ».

3. Per l'indicazione nell'etichettatura della località di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n. 3168/76, si devono utilizzare caratteri le cui dimensioni non superino la metà di quelle dei caratteri utilizzati per la menzione « vino » di cui al punto a) del predetto articolo 4, paragrafo 1.

4. Per l'indicazione delle gradazioni alcolometriche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3168/76 si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1, 2, 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 1608/76.

5. Per l'indicazione di una raccomandazione rivolta al consumatore in merito all'impiego del vino, prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3168/76, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1608/76.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH